

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4517

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

*Presentato il 25 novembre 2003*

ONOREVOLI DEPUTATI !

### *1.1 Motivazioni dell'Accordo*

Le grandi potenzialità economiche dell'Africa, costituite sia da enormi risorse non sfruttate che da mercati ancora al di fuori dei circuiti dell'economia mondiale, suscitano la crescente attenzione della comunità internazionale.

Le situazioni economiche dei Paesi dell'Africa a sud del Sahara rivelano un quadro composito, nel quale convivono realtà divergenti. Tra i segnali positivi, vanno ricordati l'accresciuto dinamismo di alcuni mercati interni e il nuovo interesse degli operatori dei Paesi industrializzati favoriti a loro volta dai risultati macroeconomici incoraggianti che si stanno regi-

strando in alcune aree del continente, grazie al concreto avvio di politiche di sviluppo, liberalizzazione economica e lotta alla povertà, concordate con le istituzioni finanziarie internazionali e ad un migliore impiego degli aiuti internazionali. In questo contesto si inserisce attivamente anche l'Italia.

Questo scenario impone all'Italia la necessità di definire una politica economico-commerciale nei confronti dei Paesi africani a sud del Sahara, volta a sviluppare ulteriormente la creazione di un quadro giuridico affidabile per i nostri operatori economici presenti nell'area, attraverso la conclusione di accordi bilaterali per la promozione e la protezione degli investimenti.

La situazione interna dello Zambia è caratterizzata da una sostanziale stabilità politica e da una società civile vivace ed organizzata; il rischio di una profonda crisi costituzionale sembra ormai essere scongiurato e il Presidente Mwanawasa, eletto nel dicembre 2001, tenta ora di riformare il sistema economico per sollevare le condizioni di vita della popolazione (più del 70 per cento vive in condizioni di estrema povertà con un reddito medio pro-capite di circa 332 dollari).

La Repubblica presidenziale dello Zambia può essere considerata un Paese dove non si verificano gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che gode senz'altro di un livello di libertà politica superiore agli *standard* di altri Paesi dell'Africa australe; anche l'area del « buon governo » è caratterizzata da significativi progressi: notevoli passi in avanti sono stati compiuti rispetto alla difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali; l'esercizio dei diritti politici e civili è oggi garantito in Zambia, anche se esistono ampi margini di miglioramento. Nel corso degli anni novanta lo Zambia ha rappresentato un'isola di stabilità politica in una regione caratterizzata da numerose aree di crisi; il Paese ha sempre cercato di salvaguardare questa posizione agendo come elemento mediatore nei conflitti in corso e sforzandosi di mantenere sempre rapporti di buon vicinato con i Paesi confinanti

nonostante questo non risulti sempre facile. Di rilievo è stato l'impegno profuso dall'allora Presidente Chiluba nell'attività di mediazione per il raggiungimento della pacificazione nella Repubblica democratica del Congo attraverso l'attuazione degli Accordi di Lusaka del 1999, nonché la capacità di accoglienza dello Zambia nei confronti dei profughi provenienti dalle aree di conflitto limitrofe.

Anche per quanto riguarda la lotta alla corruzione, notevoli sono gli sforzi compiuti dal Governo zambiano: il Paese dispone di una *task force* anticorruzione (« *Anti Corruption Commission* »), creata inizialmente soprattutto per l'insistenza dei donatori, ma che sembra lavorare seriamente. Lo stesso Presidente Patrick Levy Mwanawasa, uscito vincitore dalle ultime elezioni presidenziali e politiche del 2001, si presenta come paladino di una campagna di tolleranza zero alla corruzione.

La base della struttura economica e produttiva del Paese è costituita dal settore estrattivo e minerario (rame e cobalto). Il Paese è il primo produttore mondiale di cobalto con l'estrazione del 20 per cento del totale mondiale e l'undicesimo produttore mondiale di rame; il rame e il cobalto rappresentano il 90 per cento delle esportazioni minerarie e l'80 per cento delle entrate in valuta pregiata. L'industria estrattiva, tuttavia, richiede investimenti stranieri che stentano ad affluire e l'estrema dipendenza dall'*export* di rame fa dello Zambia un Paese particolarmente vulnerabile: le fluttuazioni dei prezzi sul mercato internazionale hanno immediate ripercussioni sul piano interno.

L'aumento degli investimenti, l'introduzione di nuove tecnologie, il miglioramento delle capacità imprenditoriali ed il rialzo del prezzo delle materie prime nei mercati internazionali, unitamente al programma di privatizzazioni avviato dal Governo, potranno contribuire alla crescita del settore estrattivo, stimolando anche lo sviluppo degli altri settori produttivi e quindi del prodotto interno lordo (la crescita del PIL che ha toccato il picco massimo nel 2001 — 4 per cento — si è leggermente

contratta al 3 per cento nel 2002 ma, secondo le previsioni, dovrebbe risalire nel 2003 e attestarsi attorno al 3,6 per cento).

Nonostante il Paese stia attraversando una fase delicata sul piano della stabilità economica (a causa di vari fattori, tra cui la discesa dei prezzi nel settore minerario, la mancata diversificazione dell'economia, l'assenza di una chiara strategia nell'affrontare il processo di privatizzazione delle principali compagnie statali), va comunque tenuto in considerazione che, in occasione di una sua recente visita a Lusaka, il direttore per l'Africa del Fondo monetario internazionale ha espresso una valutazione nell'insieme positiva sulla situazione economica del Paese, in particolare per le prospettive di andamento del tasso di inflazione e di crescita del prodotto interno lordo ed ha nel contempo sottolineato che il Governo sta seguendo le indicazioni del Fondo. In quest'ottica, il Fondo ha concesso, nel novembre 2002, 55 milioni di dollari a sostegno della bilancia dei pagamenti zambiana in applicazione del « *Poverty Reduction and Growth Facilities* » (PRGF). Il prestito facilitato si aggiunge ai 155 milioni di dollari che per il 2003 il Fondo, in attuazione dell'iniziativa HIPC (*Highly Indebted Poor Countries*), ha già cancellato a favore dello Zambia alla fine del mese di novembre 2002. Il totale del debito cancellato nell'arco di tre anni nei confronti dello Zambia ammonta così a 460 milioni di dollari.

La crescita economica del Paese è nel suo complesso pesantemente condizionata dal problema del debito estero (pari a 6,1 miliardi di dollari alla fine del 2001). In questo contesto è stata firmata nel settembre 2002 la prima intesa multilaterale di cancellazione debitoria (*interim debt-relief*) nell'ambito del Club di Parigi, a cui seguirà il relativo Accordo bilaterale applicativo con l'Italia.

Le relazioni bilaterali con lo Zambia datano dall'epoca successiva all'indipendenza del Paese africano (1964): il nostro Paese si dimostrò fin da allora come uno dei *partner* di primo piano nello sviluppo economico dello Zambia, con realizzazioni importanti in campo infrastrutturale fi-

nanziate attraverso rilevanti crediti italiani. Le grandi dighe di Kariba e Iteshi-Iteshi sono state costruite negli anni sessanta e settanta dall'Impregilo; italiana è, inoltre, la maggior parte delle infrastrutture: strade, linee elettriche, raffinerie. Tali legami sono stati particolarmente sostenuti e rafforzati da un'attiva comunità di cittadini italiani residenti soprattutto nella capitale e nel Copperbelt (regione mineraria e tradizionale zona industriale del Paese), ben introdotta nella realtà socio-economica e attiva nei settori delle costruzioni, dei trasporti e delle officine meccaniche, e del turismo. La presenza imprenditoriale italiana è rappresentata soprattutto da imprese di piccola e media dimensione a conduzione familiare, particolarmente attive, di proprietà o con la partecipazione di cittadini italiani e, secondo dati forniti dallo *Zambian Investment Centre*, l'insieme degli operatori di nazionalità italiana è risultato nel periodo 1993-2001 il quindicesimo investitore estero in Zambia, con investimenti pari a circa 23 milioni di dollari. La firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, oltre a tutelare le imprese già presenti in Zambia, contribuirebbe indubbiamente a incoraggiare le imprese italiane di consistenti dimensioni, la cui presenza in Zambia è andata sensibilmente decrescendo durante gli ultimi vent'anni (nel febbraio 2002 l'Agip si è ritirata dal Paese e l'ultima grande impresa italiana è la Parmalat che, con l'acquisto della società sudafricana Bonnita, ha assunto il controllo della sussidiaria Bonnita Zambia Ltd).

L'interscambio commerciale tra Italia e Zambia è abbastanza modesto (l'Italia figura al 18° posto tra i *partner* commerciali dello Zambia) ed è caratterizzato da un saldo attivo a favore di quest'ultimo per l'esportazione di prodotti minerari, prevalentemente del rame. Nel 2000 il totale dell'interscambio tra Italia e Zambia è stato di 16 milioni di euro con un saldo passivo di 3 milioni di euro per l'Italia; nel 2001 l'interscambio totale è stato di circa 38 milioni di euro (33,7 le importazioni dell'Italia e 4,2 le nostre esportazioni),

mentre nel 2002 l'interscambio è stato di poco superiore ai 10 milioni di euro (di cui 7,5 milioni le importazioni italiane e 5,8 le nostre esportazioni). L'Italia esporta soprattutto macchine ed apparecchi per l'industria tessile, la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli, nonché di loro parti e pezzi staccati, altre macchine ed apparecchi specializzati per industrie, materiale per costruzioni e parti di costruzioni, turbine a vapore e loro parti, macchine ed apparecchi per la lavorazione dei metalli e pompe per liquidi.

In merito alla capacità istituzionale dello Zambia di attrazione degli investimenti, occorre sottolineare che se da un lato l'apparato amministrativo è caratterizzato da una certa arretratezza burocratica e tuttora da un certo grado di corruzione, va segnalato che lo *Zambian Investment Center* (ZIC) si adopera attivamente per favorire l'entrata nel mercato nazionale di nuovi investitori stranieri. La firma dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti favorirebbe la penetrazione commerciale delle imprese italiane prevalentemente in quei settori ove esistono le maggiori possibilità di investimento: l'agricolo, il turistico ed il minerario. L'attuale Governo ha incrementato notevolmente la spesa pubblica per rafforzare il settore agricolo soprattutto per quel che riguarda i sistemi di irrigazione, essenziali per poter coltivare i cereali anche durante la stagione invernale: notevoli sono le opportunità per le aziende italiane produttrici di pompe per l'estrazione dell'acqua, per l'attuazione di impianti di irrigazione e di macchinari per la lavorazione della terra. Anche il settore turistico è in crescita: lo Zambia possiede diciannove parchi nazionali ricchi delle varie specie di animali che costituiscono la principale attrattiva per i turisti; ma è soprattutto nel campo delle infrastrutture volte all'agevolazione del flusso turistico che le imprese italiane del settore potrebbero proporsi per effettuare degli investimenti.

Il settore minerario rappresenta altresì una buona opportunità, poiché il Paese è ricco di pietre preziose, tra cui lo sme-

raldo che è giudicato tra i migliori al mondo.

### 1.2 Illustrazione degli articoli

La conclusione dell'Accordo, cui si è pervenuti dopo un lungo ed attento negoziato, tende a creare il necessario favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica dello Zambia, a fornire adeguate protezioni a quelli già effettuati e a favorire una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi ed un maggiore flusso di investimenti diretti.

In particolare, l'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla data della sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine « investimento », soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo 1, paragrafo 1).

È prevista altresì la « clausola della nazione più favorita » e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi (articolo 3).

L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento « giusto ed equo », ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2). È stabilita inoltre la corresponsione di un adeguato indennizzo, liberamente trasferibile, per danni o perdite derivanti da cause belliche o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato di emergenza nazionale, sommosse, insurrezioni o rivolte (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri, non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, adeguata ed effettiva di un

giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica dal Governo. Il risarcimento sarà effettuato nella valuta in cui è stato effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia o resti convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. L'importo risarcito sarà inclusivo di interessi calcolati in base al tasso EURIBOR a sei mesi a partire dalla nazionalizzazione o dall'esproprio fino alla data di effettivo pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta « clausola di retrocessione », prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini di pubblica utilità previsti (articolo 5).

Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra parte contraente (articolo 7).

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

Qualora dovesse insorgere una controversia tra la Parte contraente ospite e uno o più investitori dell'altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole. L'Accordo stabilisce, tuttavia, che ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà a sua scelta decidere di sottoporre la medesima al tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un arbitrato in conformità alla legge nazionale, ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia

di investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva dalla legge 10 maggio 1970, n. 1093 (articolo 9).

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica e resterà in vigore per un ulteriore periodo di dieci, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Zambia e degli investimenti dello Zambia in Italia.

L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione in-

dustriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza

previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per le suesposte considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

*A) Necessità dell'intervento normativo.*

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

*B) Analisi del quadro normativo e della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.*A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

*B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi interni nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi.*

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della

novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Zambia, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

a) i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Zambia;

b) i soggetti zambiani che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Zambia, impegnate soprattutto nei settori dell'edilizia e costruzioni, in quello elettromeccanico e dell'agricoltura.

In aggiunta l'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Zambia in alcuni settori dell'economia attualmente considerati prioritari dal Governo zambiano quali il settore agricolo, minerario e turistico.

*B) Obiettivi e risultati attesi.*

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Zambia e zambiani in Italia.

Tale quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisite indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro sia macroeconomico sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia allo Zambia di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo zambiano di stimolare la promozione degli investimenti. È altresì in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell'impresa privata e gli investimenti esteri vengono quindi considerati come elementi propulsori della crescita economica.

Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Zambia e in Italia.

*C) Aspetti organizzativi e oneri.*

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

*D) Opzioni alternative.*

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Zambia; non è quindi percorribile la così detta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI  
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia (di seguito denominati le Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per il miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, e in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'offrire la promozione e la protezione reciproca a tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima.

Senza limitare la portata generale di quanto precede, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti "in rem", compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro diritto, interesse in società, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi valore economico connessi ad un investimento, nonché utili reinvestiti e incrementi di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene è stato investito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per investimento non si intendono:

- i) richieste di denaro derivanti esclusivamente da:
- a) contratti commerciali per la vendita di beni o servizi da parte di un cittadino o di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente ad un'impresa nel territorio di un'altra Parte Contraente, o
  - b) concessioni di credito relative a transazioni commerciali, quali i crediti finanziari.

3. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di quello Stato in conformità alla sua legislazione.

5. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituzioni pubbliche, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

6. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici.

7. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la loro sovranità o sulle quali queste esercitano, diritti sovrani o di giurisdizione.

8. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie e Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte in materia di investimento.

9. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, con le esenzioni previste dalla legislazione nei territori delle Parti Contraenti. Per trattamento non discriminatorio si intende altresì un trattamento che sia favorevole almeno quanto quello accordato a Stati terzi.

10. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.
3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, la conservazione, l'uso o il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti, ed ai relativi redditi, effettuati o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, e relativi redditi, dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi come definito nell'art.1.9.

Articolo 4Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora i cittadini e le società di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza, sommosse, insurrezioni o rivolte, dovranno ottenere dalla Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento che ha subito il danno, un risarcimento, indennizzo, compensazione o altro regolamento su base non discriminatoria e, in ogni caso, non meno favorevole di quello che la Parte Contraente concede alle società o cittadini di un Paese Terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili.

Articolo 5Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono essere soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento degli investimenti stessi salvo nei casi specificamente previsti dalla vigente legislazione nazionale o locale, da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per fini di utilità pubblica, contro pronto, adeguato ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio è resa pubblica dal Governo.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono resi pubblici dal Governo.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro tre mesi.

7. Il risarcimento comprende gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di effettivo pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi di diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, per quel determinato scopo di pubblica utilità il proprietario, ovvero i suoi aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

#### Articolo 6

##### Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, di quanto segue:

- a) capitale e importi aggiuntivi, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri redditi;
- c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi ed indennità pagati ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

#### Articolo 7

##### Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od al suo Ente sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.



### Articolo 8

#### Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

### Articolo 9

#### Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole.
2. Qualora un investitore od una entità di una delle Parti abbia stipulato un Accordo di investimento, si applicherà la procedura prevista in detto accordo di investimento.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:
  - a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
  - b) ad un arbitrato, in conformità con la legislazione nazionale;
  - c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente che ospita l'investimento si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali;
  - d) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul regolamento delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari già avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario entro il termine previsto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che può essere determinato sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.

### Articolo 10

#### Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, in via amichevole, attraverso i canali diplomatici.
2. Qualora una controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualità di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.
4. Se, entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti può, in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sarà effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, non possa effettuare la nomina, verrà invitato ad effettuarla il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro e dei propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

### Articolo 11

#### Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

### Articolo 12

#### Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale o dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, attualmente vigenti o che possono entrare in vigore in un secondo momento, stabiliti successivamente dalle Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano agli investimenti e ai profitti degli investitori dell'altra Parte Contraente diritto ad un trattamento più favorevole di quello disposto dal presente Accordo, saranno tali norme, nella misura in cui sono più favorevoli, a prevalere sul presente Accordo.

2. Le disposizioni di cui all'Articolo 3 e al paragrafo 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Stati terzi in virtù della loro appartenenza ad Unioni Doganali o Unioni Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale stipulato per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

### Articolo 13

#### Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunicherà ufficialmente all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

### Articolo 14

#### Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10), salvo che una delle due Parti Contraenti non denunci per iscritto, non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza, la propria intenzione di porre termine al presente Accordo.


2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque (5) anni a partire dalle date predette.

3. I termini del presente Accordo possono essere emendati con il consenso reciproco delle due Parti Contraenti e tali emendamenti saranno realizzati tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici. La data di entrata in vigore sarà regolamentata dall'Articolo 13.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi essendo egualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DELLO ZAMBIA



Toipak K. Babel, M.P.



per copia conforme  
Canta di 9 pp)

